



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale - Presidente -  
Oronzo De Masi  
Elisabetta Rosi  
Emanuela Gai  
Alessandro M. Andronio - Relatore -

Sent. n. **3794**  
~~di~~ 3 dicembre 2015  
R.G. n. 2849/2015

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 6 del d.lgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da  
LD , nato il X 1980

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 9 luglio 2014;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;  
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;  
udito, per l'imputato, l'avv. Enrico Bracco, in sostituzione dell'avv. Marco Covre.

IL CANCELLIERE  
*Liana Mariani*

*AM*

## RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 9 luglio 2014, la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 25 marzo 2013, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 3, n. 8), della legge n. 75 del 1958, per avere favorito la prostituzione di EJA , ospitandola all'interno di un appartamento preso in locazione dallo stesso imputato e consentendole di ricevervi i clienti dell'attività di prostituzione da lei svolta.

2. – Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che l'imputato aveva preso in locazione l'appartamento al solo scopo di incontrarsi con CR , originaria coimputata ritenuta estranea ai fatti già in primo grado, e che lo stesso non era a conoscenza dell'attività che la E , che utilizzava l'appartamento su sua autorizzazione, effettivamente vi svolgeva. Si sostiene, in particolare, che l'ipotesi qui in esame sarebbe assimilabile a quella della concessione in locazione di un immobile ad una prostituta, anche se nella consapevolezza dell'uso che questa ne fa, la quale non integra il reato in questione.

Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta la mancanza di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate in forza di un precedente giudiziario e di una applicazione di pena su richiesta della parte per il reato di *doping*, senza considerare la modestissima gravità del fatto e l'atteggiamento collaborativo dell'imputato.

In terzo luogo, si censura l'omessa acquisizione di una prova rilevante, consistente nella assunzione della testimonianza di tale S , relativamente all'attività di prostituzione che la C avrebbe svolto nella diversa località di Pasiano. Contrariamente a quanto ritenuto la Corte territoriale, i fatti relativi a tale episodio non sarebbero estranei al presente procedimento, perché tale episodio rappresenterebbe il precedente giudiziario in base al quale erano state negate all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, la difesa ribadisce le censure contenute nel ricorso per cassazione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Il primo motivo di doglianza, relativo alla responsabilità penale, è infondato. La difesa non contesta – se non sulla base di mere asserzioni – la

ricostruzione operata in punto di fatto, con conforme esito, dai giudici di merito, secondo cui l'imputato aveva dato in comodato e non in locazione alla E l'unica stanza arredata dell'appartamento proprio allo scopo di fornirle un concreto aiuto ai fini dello svolgimento dell'attività di prostituzione; attività della quale egli era pienamente consapevole, perché si trovava spesso sul posto insieme con la C. Né può trovare applicazione l'orientamento di questa Corte secondo cui la mera concessione in locazione di un immobile a una prostituta, anche se nella consapevolezza dell'uso che questa ne fa, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione (*ex multis*, sez. 3, 4 febbraio 2014, n. 7338, rv. 259747; sez. 3, 19 febbraio 2013, n. 33160, rv. 255893; sez. 3, 23 febbraio 2012, n. 7076), perché esso si riferisce non alla fattispecie del comodato, nella quale la prostituta non paga per l'uso dell'appartamento alcun corrispettivo, ma alla diversa fattispecie della locazione. Il comodato, invece, essendo a titolo gratuito, sottintende la preminente finalità di agevolare l'esercizio della prostituzione altrui e risulta, dunque, pienamente idoneo ad integrare la condotta punita dalla disposizione incriminatrice, che si concretizza in qualunque comportamento che abbia effetto di facilitazione (sez. 3, 30 maggio 2014, n. 29734; sez. 3, 20 novembre 2013, n. 6373/2014).

3.2. – Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d'appello ha, infatti, fornito sul punto una motivazione pienamente adeguata, perché ha basato il suo giudizio su elementi correttamente ritenuti sintomatici della negativa personalità dell'imputato, quali il precedente giudiziario e il precedente penale a suo carico e, più in generale, sulla mancanza di elementi positivi di giudizio, non risultando se non meramente asserito il preteso corretto comportamento processuale dell'imputato stesso.

3.3. – Infondato è anche il terzo motivo, con cui si contesta l'omessa acquisizione di una prova rilevante, consistente nella assunzione della testimonianza di tale S relativamente all'attività di prostituzione che la C avrebbe svolto nella diversa località di Pasiano. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti relativi a tale episodio siano estranei al presente procedimento, perché non si riferiscono direttamente ai rapporti tra l'imputato e la E. Né può dirsi che, nell'economia motivazionale della sentenza impugnata, tale episodio risulti decisivo ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che – come visto – è stato basato, oltre che sul precedente giudiziario rappresentato dal favoreggiamento della prostituzione svolta dalla C, soprattutto sulla gravità del fatto, sulla precedente

applicazione di pena su richiesta della parte per il reato di *doping* e, più in generale, sulla mancanza di elementi positivi di giudizio.

4. – Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015.


Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio



Il Presidente

Aldo Fiale



CASSAZIONE.NET